

Remember...

Mettiamo ora in rilievo il parere del SAP in merito al precedente Riordino.
C'è solo da scoprire che non abbiamo mai cambiato idea

Roma, 8 febbraio 2001

- Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Interni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
- Al Signor Ministro dell'Interno
- Al Signor Capo della Polizia Direttore Generale P.S.

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AFFERENTE IL RIORDINO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO EX ART.9 LEGGE 78/2000 PARERE DEL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA PRESENTATO AI SENSI DELL' ART. 5 COMMA 2 DELLA LEGGE 31.03.2000, N.78.



Il S.A.P. - Sindacato Autonomo di Polizia - Sindacato maggiormente rappresentativo (25% del personale della Polizia di Stato), letto il contenuto dello Schema di decreto legislativo di riordino del personale non direttivo della Polizia di Stato, riconnette a questa Riforma un

fondamentale quanto importante fine: quello della modernizzazione e maggiore professionalizzazione degli apparati di Polizia.

Il Sap rivendica il ruolo esclusivo di aver sollecitato e ottenuto dai Parlamentari della Repubblica la predi-

sposizione dei disegni di legge prodromici all'approvazione della delega in argomento, sottolineandone l'essenziale natura funzionale. Questo per evitare che la frammentazione della rappresentanza sindacale possa pregiudicare, attraverso gli opposti veti e critiche, il raggiungimento dei fini di cui sopra.

In un Paese dove ogni anno vengono sfornate decine di leggi penali incriminatrici, disegnare e progettare una polizia con un più alto tasso di istruzione, allungare i periodi di formazione con divieto di impiegare gli allievi nei servizi di ordine pubblico alla mercè di Reparti Mobili e prevedere percorsi di formazione permanente, rappresenta non un segnale di politica del diritto, bensì l'unico strumento per coniugare un più alto tasso di sicurezza con Istituzioni più moderne e capaci di assolvere il servizio che i cittadini si attendono dallo Stato.

Senza alcun scopo polemico si fa rilevare che negli Uffici di Polizia non esistono biblioteche né sono distribuiti testi di leggi o codici aggiornati! Solo gli allievi

delle scuole vengono forniti, talvolta con congruo ritardo, di tali strumenti. E questo rende icastica la distanza tra i programmi e le relazioni rese nelle Aule parlamentari e la realtà operativa.

È per questo motivo che senza il raggiungimento di tali obiettivi, la Riforma fallisce ancor prima di nascere.

Si chiede pertanto:

- 1) che tra i requisiti per l'assunzione degli agenti di Polizia, vi sia il titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e non soltanto quello della scuola dell'obbligo; titolo peraltro previsto per l'assunzione dei vigili urbani;
- 2) che il corso per gli allievi agenti abbia una durata complessiva non inferiore a 12 mesi di formazione didattico-culturale presso le scuole per agenti con un tirocinio di applicazione pratica presso reparti o uffici della polizia di Stato, e non solo di 12 mesi complessivi;
- 3) che il personale frequentatore dei corsi, anche di specializzazione, per agente, sovrintendente o ispettore, non possa tassativamente essere impiegato in nessun servizio di polizia.

Tali fini peraltro, a parere del Sap, appaiono intrinsecamente legati al principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art.97 Cost, che si traduce nei principi di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e richiamati, altresì, espressamente da fondamentali leggi di riforma del nostro ordinamento (L.241/90, L.142/90, d.Lgs. 29/93).

Inoltre e per i medesimi fini, allo scopo di incrementare la professionalità per l'ottimale perseguimento dei primari interessi di sicurezza della nostra comunità, si ritiene indispensabile prevedere:

- che la formazione e l'elevazione pro-

fessionale costituiscono diritti imprescindibili del lavoratore e interessi preminenti della collettività a fruire di servizi adeguati alle esigenze di sicurezza particolarmente sentite in questo momento storico, così come previsto dall'art.35 Cost. e dalla Parte Prima della Costituzione, ove vengono garantiti i diritti fondamentali dei cittadini;

- che, si evidenziano profili di illegittimità degli artt. 1 e 3 del disegno di riordino, in relazione alle previste ipotesi di dimissione dai corsi;
- che, in particolare, le norme contengono disposizioni contrastanti con i principi generali dell'ordinamento sulla tutela del lavoratore, quali l'art.38 Cost. nella parte in cui stabilisce che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità..." e con l'art.37 Cost. nella

parte in cui stabilisce che "Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione";

che, al contrario, le disposizioni di cui in premessa:

- 1) non consentono agli allievi che si siano infortunati per più di una volta di partecipare ai corsi successivi;
- 2) non stabiliscono che i periodi di malattia e di maternità sono utili a tutti gli effetti.

In merito all'ordinamento delle carriere:

ACCORPAMENTO DEL RUOLO AGENTI, ASSISTENTI E SOVRINTENDENTI

Le attuali disposizioni prevedono che un agente di polizia, salvo che non partecipi e risulti vincitore di un concorso per la qualifica di Sovrintendente o



Ispettore, dopo l'iniziale corso della durata di 6 mesi, non frequenta più alcun ciclo di aggiornamento o di formazione per tutta la sua carriera (sic!). Si ritiene invece che con l'accorpamento dei Ruoli Agenti, Assistenti-Sovrintendenti tutti gli Agenti, al compi-

mento del 16° anno di servizio (cfr a metà carriera) debbano frequentare un corso-concorso per la successiva nomina a Vice Sovrintendente-Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Con ciò il SAP ribadisce la necessità, da sempre sostenuta, che gli Assistenti Capo, così come del resto ipotizzato nei diversi progetti di legge che sono alla base della delega per il riordino dei ruoli non direttivi di cui all'art.9 della legge 78/2000, possano trovare il giusto riconoscimento della professionalità acquisita nel corso degli anni di servizio, attraverso un potenziamento delle professionalità di base e un percorso di formazione permanente (diploma di scuola media superiore, corso iniziale più corso-concorso dopo 16 anni).

qualifica iniziale del Ruolo dei Sovrintendenti, nella misura del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, riservato agli Assistenti Capo che vi accedono per titoli di servizio e successivo corso di formazione non inferiore a tre mesi, con la previsione che il rimanente 40% dei posti sia riservato agli appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti, con quattro anni di complessiva anzianità di servizio, che vi accedono per titoli ed esami;

2) per l'Arma dei Carabinieri, le predette aliquote sono, invece, stabilite rispettivamente: nel 70% dei posti, per gli Appuntati Scelti e nel 30% per i Carabinieri e per gli Appuntati, che vi

tale schema almeno il 40% degli agenti (circa 25.000 operatori) dovrebbero in ipotesi avere una professionalità esclusivamente basata sulla frequenza dell'iniziale corso di 6 mesi.

Ma così non può essere. Peraltro, la proposta del SAP si basa sull'omogeneizzazione del riordino del 1995 (cfr.D.Lvo 197/95) con questo attualmente all'esame di codeste Commissioni, oltre a corrispondere a principi di parità di trattamento in situazioni omogenee, rappresenta un dovere per il legislatore delegato che intenda rispettare gli assunti di cui agli artt.3 e 36 Cost.

RUOLO SOVRINTENDENTI E ISPETTORI

Se la piattaforma rivendicativa del SAP deve portare allo sbocco di cui sopra, per lo stesso principio invocato - parità di trattamento in situazioni omogenee ex art.3 Cost. - non si può prescindere dall'inquadrare i vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente post-riordino del 1995, nella qualifica di Vice Ispettore.

Peraltro questo personale, pressoché munito di diploma di scuola media superiore è risultato vincitore di un concorso per esami molto selettivo e successivamente destinato alla successiva frequentazione di un corso di formazione adeguato allo svolgimento delle funzioni di Vice ispettore-ufficiale di p.g..

Il SAP e gli interessati, circa 4.200 operatori appartenenti al 15° - 16° e 17° corso, dubiterebbero fortemente se dovesse essere negata l'evidente violazione del principio base degli stati moderni di cui agli artt.3 e 51 della Costituzione.

La discriminazione peraltro interverrebbe tra dipendenti statali appartenen-

accedono per esame, peraltro senza la previsione dell'anzianità di quattro anni di servizio,

3) per la Guardia di Finanza, le aliquote sono, infine determinate in una percentuale di posti non inferiore al 70% (in teoria, quindi, anche il 99%), per gli Appuntati Scelti e, solo nella rimanente percentuale, per gli Appuntati e Finanziari, che vi accedono per esame, anche qui senza prevedere i quattro anni di servizio;

A tacer d'altro si osserva che secondo



Per rendere attuabile tale previsione, è necessaria la costituzione di un ruolo unico denominato "Ruolo degli Agenti, degli Assistenti e dei Sovrintendenti", con unica dotazione organica e con progressione interna per titoli di servizio ed anzianità.

Gli attuali schemi dei Decreti Legislativi varati dal Consiglio dei Ministri, invece, per gli Assistenti Capo e gradi equiparati dei Corpi di Polizia militari, prevedono, a regime:

1) per la Polizia di Stato, il transito alla



ca sicurezza e l'accesso nel ruolo direttivo mediante, secondo modalità già previste nel processo di delegificazione del rapporto di pubblico impiego. Dette bozze, nelle norme transitorie, prevedono, invero:

1) per la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri, l'inquadramento im-

ti alla stessa Amministrazione sicché risulterebbe foriera di ulteriori lesioni di norme di diritto internazionale self-executing e pattizie (Trattato sull'unione Europea, Carta dei diritti fondamentali, Convenzioni dell'O.I.L. etc.) e di cui il SAP certamente si avvarrà in sede di tutela giurisdizionale. Peraltro, rispetto alla dotazione del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri a parità di organici, la Polizia di Stato risulta penalizzata di circa 6.000 unità onde anche per questo riequilibrio passa il rivendicato inquadramento. Residua a questo punto la rivendicazione per la riparametrizzazione stipendiale del Ruolo dei Sovrintendenti e nella specie della qualifica di Sovrintendente capo per il trattamento corrispondente al 7° livello. Infine, al fine di valorizzare la professionalità acquisita con il servizio, si ritiene che i posti riservati al personale interno, di cui all'art.27, comma 1, lettera a) del D.P.R. 24 aprile 1082 n.335 e di cui all'art.25, comma 1, lettera a) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, sempre nel rispetto dei titoli previsti per l'accesso in tali ruoli, debbano essere non meno del 50% di quelli da mettere a concorso.

ISPETTORI SUPERIORI SOSTITUTI UFFICIALI DI P.S.:

Il SAP rivendica l'inquadramento immediato nella qualifica di Sostituto Commissario per tutti coloro che rivestivano le qualifiche di Ispettore Capo e di Ispettore Principale alla data del 31 agosto del 1995 nonché di un'ulteriore aliquote di operatori, in maniera tale da consentire che le risorse disponibili per il riordino siano proporzionalmente distribuite tra tutte le forze di Polizia. Inoltre si chiede la riqualificazione professionale degli interessati attraverso il riconoscimento dello status di ufficiale di pubbli-

operatori, a fronte di oltre 2000 Sottufficiali dei Carabinieri).

A tal proposito, giova ricordare che, in fase di attuazione della legge 121/81, i Marescialli del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. vennero così inquadrati:

1) i Marescialli Carica Speciale, direttamente "ope legis" nella qualifica di Ispettore Capo;

2) i Marescialli Scelti ed i Marescialli di Prima Classe (corrispondenti, rispettivamente, ai Marescialli Aiutanti ed ai Marescialli Maggiori), nelle qualifiche di Ispettore Capo o Ispettore Principale, previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami.

Da quanto sopra, si desume che, alla data del 31 agosto del 1995, mentre i



diato nella qualifica di Luogotenente per tutti i sottufficiali che, alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di Maresciallo Maggiore, compresi coloro che rivestivano la qualifica di Maresciallo Aiutante e la nomina a Carica Speciale;

2) per la Polizia di Stato, l'inquadramento immediato nella qualifica di Sostituto Commissario, soltanto per coloro che, alla data del 31 agosto 1995, rivestivano la qualifica di Ispettore Capo (in tutto circa 500

Marescialli Carica Speciale dei Corpi militari erano equiparati agli ex Marescialli Carica Speciale del Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., i Marescialli Aiutanti ed i Marescialli Maggiori, ad altri non potevano fare riferimento, se non agli Ispettori Principali (e ciò senza considerare, come già detto, il superiore profilo professionale di questi ultimi). Infine, il Sap chiede una particolare valutazione e attenzione per il Ruolo degli Ispettori Capo del Ruolo ad esaurimento. Non si può assolutamente prescindere dall'immediato inquadramen-

to nella qualifica di Ispettore Superiore. Si tratta infatti di personale la cui attività e militanza nella Polizia di Stato ha caratterizzato i compiti istituzionali più importanti del Corpo: dagli scontri di Piazza degli anni '70 alla lotta al terrorismo e alla mafia. Non è noto a tutti che a questo Ruolo appartengono dei dipendenti nominati Vice Brigadieri del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza a partire dal 1973. Si chiede una norma di "galleggiamento" che agganci questo personale ai Corpi militari, specie all'Arma dei Carabinieri, prevedendo una ricostruzione di carriera, rispetto alla corrispettiva anzianità maturata con la nomina a Vice Brigadiere.

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E RIPARAMETRAZIONE TABELLARE

Lo Schema legislativo in commento fallisce inoltre un obiettivo fondamentale: la revisione tabellare necessaria a

politico del Governo a "perseguire l'obiettivo della sicurezza, anche per quanto attiene alle condizioni di lavoro, assicurando ai cittadini e alle imprese un contesto di legalità, con il potenziamento dei presidi territoriali delle forze di polizia, mediante l'ammodernamento e la specializzazione dei mezzi e delle strutture, nonché il riconoscimento retributivo delle prestazioni degli operatori della sicurezza maggiormente esposti al rischio e più qualificanti sul piano operativo..."

Al contrario, come si è detto, si profilano aspetti di illegittimità particolarmente lesivi dei principi di uguaglianza e proporzionalità delle retribuzioni ex artt. 3 e 36 Cost., sia nell'ambito di riferimento che in rapporto alle analoghe qualifiche del pubblico impiego. In proposito si evidenzia, che la qualifica di Sovrintendente Capo per effetto del pre-

legittimità costituzionale ex artt. 3 e 36 Cost. mediante ricorso al T.A.R. del Lazio (tuttora pendente), impugnando l'Accordo collettivo di lavoro auspica che il legislatore e non il giudice delle leggi possa affermare che a parità di funzioni e di stato giuridico i dipendenti della stessa Amministrazione abbiano lo stesso trattamento tabellare.

Specie se si tratta di dipendenti i quali concorrono a garantire con la giurisdizione il controllo di legalità.

Conseguentemente vanno riparametrati i trattamenti fissi dei Vice Ispettori e Ispettori rispettivamente sovraordinati alla qualifica di Sovrintendente Capo.

Tale lesione si ripete anche per le qualifiche di Assistente Capo, Ispettore Superiore e per quella di Vice Questore Aggiunto.

Infatti le misure del livello apicale IX corrispondente al trattamento previsto per la qualifica di Vice Questore Aggiunto, non corrisponde alla retribuzione riservata all'omologa figura di vertice nel contratto statali. Il livello B3 Super del Comparto Stato non è mai stato esteso ai ruoli direttivi delle Forze di polizia di cui al d.Lgs 334/2000.

Nondimeno, nel riordino in questione, all'Ispettore Superiore S.U.P.S., in forza dell'art.3, 2° comma della legge 28 marzo 1997, n. 85 doveva essere riconosciuto "... un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore..." comunque corrispondente al livello 8°.

Tale emolumento, in realtà, venne riconosciuto in forma ridotta dall'art.38 del D.P.R. 16.03.1999 n. 254 e solo il presente riordino lo riconosce per intero (art.19), ma con decorrenza 01.01.2001. Ma il Sap rivendica il trattamento tabellare dell'8° livello, già riconosciuto da anni al personale statale, per far venir

perequare le retribuzioni del personale di questo Comparto rispetto a quelle godute dai corrispettivi dipendenti statali.

L'obiettivo peraltro annunciato nel D.P.E.F. non è stato minimamente colto.

Si legge, nel documento, l'impegno

cedente Riordino è stata collocata al 6° livello bis rispetto al trattamento di 7° livello precedentemente riconosciuto.

Tale *reformatio in pejus* non risulta giustificato, né tantomeno legittimo.

Il Sap, che ne ha contestato il vizio di



meno questa faticosa rincorsa. Le rivendicazioni di cui sopra poggiano peraltro su disposizioni perequative mai attuate e di cui il Sap ne ha denunciato la violazione anche con una petizione che è agli atti di codeste Commissioni parlamentari. Ed invero sulla base dell'art.16 della legge 21/1991 si doveva procedere:

1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'Interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'Interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'Interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.



4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4, L. 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

La norma di cui sopra non è mai stata attuata, ma il Sap continua nella sua solitaria rivendicazione anche in questo provvedimento. A ciò peraltro non si oppone la norma delega, anzi lo impone.

A ben vedere nel varo del d.L.vo 197/95 fu introdotto il trattamento tabellare del 7° livello bis, con la previsione dell'art. 43bis della legge 1.4.1981, n.121.

Per questa ragione il legislatore delegato non può ulteriormente rinviare il riconoscimento del 6° livello agli Assistenti Capo; il 7° livello ai sovrintendenti Capo, Vice Ispettori e Ispettori; il 7° livello bis agli Ispettori Capo, l'8° livello agli Ispettori Sups e il 9° livello Super ai Vice Questori Aggiunti.

Si sottolinea che questa e non altra è la sedes materiae per l'attribuzione di trattamenti retributivi ormai invecchiati e misconosciuti dall'inerzia e dall'insensibilità di una parte della classe politica del nostro Paese ma anche di organizzazioni troppo politicizzate per poter tutelare gli interessi del personale di Polizia e che si oppongono alla piattaforma sopradelineata.

Ma la forza di un Paese civile e di un ordinamento è quella di garantire il cuique suum tribuere, anche se questo è rivendicato da un solo Sindacato di Polizia!

SEGRETERIA GENERALE SAP